

DETERMINA Fascicolo n. GU14/365698/2020**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Lxxx M. - Optima Italia Spa****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l’istanza dell’utente Lxxx M., del 11/12/2020 acquisita con protocollo n. 0526615 del 11/12/2020

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’utente: L’istante lamenta di aver ricevuto fattura per addebito anticipato simsuccessivamente al recesso. Su quanto premesso ha chiesto lo STORNO FATTURA N° 9579116/IC/2020.
2. La posizione del Gestore: Optima si è così difesa: “Preliminarmente si rappresenta che, la proposta contrattuale sottoscritta dalla cliente prevedeva, subordinatamente all’attivazione di un servizio

energetico (Luce/gas) la consegna di una sim dal valore di 90,00 (annui) scontata al 100%. Orbene, come espressamente previsto nelle condizioni di contratto e nel regolamento relativo alla Promo Mobile, in caso di recesso anticipato, ovvero prima della conclusione dell'anno contrattuale, tutti gli sconti applicati vengono recuperati da Optima e fatturati al cliente. Nella specie, per la cliente è pervenuto recesso prima del 28.02.2021 (data di naturale scadenza del contratto) per cui nella fattura n. 9579116 del 15/09/2020 viene legittimamente e correttamente stornata la promo mobile presente sulla fattura n. 9131198 del 24/02/2020. Alla luce di quanto sopra si richiede l'archiviazione della procedura nei confronti di Optima Italia S.p.a.”

3. Motivazione della decisione: Il gestore assume che il contratto sottoscritto dall'istante prevedeva l'attivazione di un servizio energetico (Luce/gas) la consegna di una sim dal valore di 90,00 (annui) scontata al 100% e che, in caso di recesso anticipato, ovvero prima della conclusione dell'anno contrattuale, per tutti gli sconti applicati era previsto il recupero da Optima e fatturati al cliente. Conferma, pertanto, il recesso che sarebbe avvenuto prima della naturale scadenza del vincolo contrattuale. Optima non fornisce prova dei propri assunti. Non deposita copia del contratto contenente le clausole invocate. Conferma, invece, il regolare recesso dal contratto. Per la gravissima mancanza di prove a sostegno dell'inadempimento lamentato dall'utente, spetta all'istante il richiesto storno della fattura N° 9579116/IC/2020.

DETERMINA

- Optima Italia Spa, in accoglimento dell'istanza del 11/12/2020, è tenuta a stornare la fattura N° 9579116/IC/2020.

Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come richiamato dall'articolo 20, comma 3, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberto Rizzi

f.to